

10.11.2011

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)
(COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))

Relatore per parere: Evelyn Regner

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Chiede che nel regolamento sia introdotta una nuova sezione concernente la competenza giurisdizionale in materia di azioni sindacali ("industrial actions", cioè azioni collettive di rivendicazione dei lavoratori, come lo sciopero). In passato, la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare con la causa "Viking", ha dimostrato che sussiste qualche possibilità di scelta opportunistica del foro ("forum shopping"). A causa della carenza di competenza per le azioni sindacali, a decidere su un'azione sindacale svoltasi in Finlandia è stato designato un tribunale britannico. Giudici di Stati membri che non hanno alcuna relazione con l'azione sindacale prendono decisioni in materia civile. Ciò è contro lo spirito e gli obiettivi del regolamento in esame. In questi casi la competenza a decidere dovrebbe spettare ai giudici degli Stati membri che hanno più stretta relazione con l'azione sindacale in questione, e cioè ovviamente quelli dello Stato membro in cui l'azione è stata intrapresa o si è compiuta.

Chiede che sia abolito il requisito dell'exequatur, ma ritiene che prima che ciò avvenga occorra assicurare che l'abolizione sia controbilanciata da rigorose garanzie, sufficienti a tutelare i diritti del debitore condannato al pagamento e ad assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Ritiene nel contempo che le norme dell'Unione sulla competenza esclusiva in materia di diritti immobiliari o di contratti di locazione di immobili potrebbero essere estese ai procedimenti avviati in uno Stato terzo; le norme sulla competenza per i consumatori e i lavoratori dipendenti dovranno essere applicabili anche con riferimento a società di Stati terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il regolamento (CE) n. 44/2001 è entrato in vigore nel marzo del 2002. Otto anni più tardi la Commissione ne ha esaminato il funzionamento nella pratica e ha valutato le modifiche necessarie. La presente rifusione migliorerà l'accesso alla giustizia, tra l'altro rendendo possibile per i lavoratori dipendenti citare in giudizio una pluralità di convenuti in materia di lavoro a norma dell'articolo 6,

paragrafo 1. Tale possibilità esisteva nel quadro della convenzione di Bruxelles del 1968. Il suo reinserimento nel regolamento andrà a vantaggio dei lavoratori che intendono agire contro co-datori di lavoro stabiliti in Stati membri diversi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Il presente regolamento crea una competenza giurisdizionale in materia di azioni sindacali al fine di evitare scelte opportunistiche del foro (“forum shopping”) e di assicurare la coerenza con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)¹; i giudici competenti devono essere quelli dello Stato membro in cui si svolge l'azione sindacale.

¹ *GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 22 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) in materia di procedimenti riguardanti azioni sindacali che hanno avuto luogo in un determinato Stato membro sono competenti i tribunali di tale Stato membro;

Motivazione

Secondo il considerando 7 del regolamento Roma II dovrebbe esserci coerenza tra questi strumenti legislativi comunitari che disciplinano la legge applicabile e la competenza

giurisdizionale. Per evitare il "forum shopping" (la scelta opportunistica del foro competente) occorre introdurre nel regolamento Bruxelles I una competenza corrispondente a quella stabilita dall'articolo 9 di Roma II. Nel caso di più convenuti (azione sindacale) una società può tuttora scegliere la giurisdizione che appare più favorevole ai suoi interessi, il che non è coerente con gli obiettivi di Bruxelles I.

PROCEDURA

Titolo	Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)		
Riferimenti	COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI	18.1.2011	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL	15.9.2011	
Relatore(i) Nomina	Evelyn Regner	7.7.2011	
Esame in commissione	12.9.2011	5.10.2011	7.11.2011
Approvazione	7.11.2011		
Esito della votazione finale	+: 20	-: 15	
	0: 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Frank Engel, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Edite Estrela, Julie Girling, Richard Howitt, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Emilie Turunen		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder		